

Roma, 11 giugno 2013

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: Illegittimità del contributo sulle "pensioni d'oro"-
sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2013**

La Corte Costituzionale, con la sopra citata sentenza, ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 22 bis dell'art. 18 del D.L. 98/2011 con il quale era stato previsto un contributo di perequazione, a partire dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro.

Più precisamente la norma in commento si riferisce all'applicazione del contributo del 5% sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie superiori a 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro; contributo che sale al 10% per la parte eccedente 150.000 euro e fino a 200.000 euro e al 15% per la parte eccedente (compresi gli importi erogati da forme pensionistiche complementari che garantiscono prestazioni integrative del trattamento pensionistico obbligatorio).

La Consulta ha giudicato la citata norma in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente, per la violazione del principio di uguaglianza e del principio della capacità contributiva dei cittadini che non ammette distinzione tra tipologie di reddito.

Con ciò affermando che così facendo il Legislatore "*ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi*" discriminando, quindi, una sola categoria di cittadini, cioè i pensionati, rispetto agli altri titolari di reddito "*senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi*".


Nella sentenza la Corte specifica che la disposizione giudicata illegittima "*trova applicazione, in relazione alle erogazioni di trattamenti pensionistici obbligatori, sia in favore del personale del pubblico impiego, sia in relazione a tutti gli altri trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatori*" e, pertanto, potrebbe trovare applicazione anche nei confronti di dirigenti in pensione che hanno visto il loro trattamento assoggettato a tale contributo.

Si tratta di una decisione che, visti i principi costituzionali richiamati per dichiarare l'illegittimità di tale norma, a nostro parere, potrebbe costituire un precedente anche in vista delle azioni legali che, come noto, sono state avviate con riferimento, in particolare, all'applicazione del contributo di solidarietà per gli ex INPDAI (comma 21, art. 24, D.L. 201/2011). Naturalmente, si tratta di fattispecie normative diverse e separate e quindi, per conoscere l'esito delle nostre cause, occorrerà attendere una sentenza di rinvio del giudice alla Corte Costituzionale ed auspicarne un analogo pronunciamento.

Per completezza si evidenzia che, in esito alla sentenza in commento, resta in vigore fino al 31 dicembre 2013, il contributo di solidarietà previsto dal comma 2, articolo 2, del D.L. 138/2011 pari al 3% della parte eccedente 300.000 euro lordi annui del reddito complessivo determinato a fini IRPEF ai sensi dell'art. 8 del TUIR, da qualsiasi fonte esso provenga.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni